

Dott. Claudio Mazzei

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale

Studio: Largo Giorgio La Pira n. 10 - 51010 Massa e Cozzile (PT)

tel. 0572 77291 cell. 3358384026 mail mazzei@studiomaffia.it

Codice fiscale MZZ CLD 65P06 G713O partita I.V.A. 01187140478

REVISORE UNICO DEL COMUNE DI UZZANO (PT)

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2025

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Claudio Mazzei

Comune di Uzzano

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 01 del 16/03/2026

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025

Ricevuto in data 02.03.2026 la proposta di deliberazione di Giunta di “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025” e la documentazione allegata e ulteriore documentazione in data 13.03.2026, dalla quale risulta che:

- i responsabili dei servizi dell’ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al Servizio Finanziario, dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l’effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

I responsabili dei servizi non hanno adottato delle determinazioni dirigenziali per l’approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza, ma hanno predisposto e verificato gli elenchi di propria competenza conservati agli atti.

L’Organo di revisione ha verificato in particolare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli responsabili dei servizi che **hanno** motivato le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell’esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza).

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati;
- elenco dei residui passivi eliminati;
- elenco degli accertamenti 2025 reimputati all’esercizio 2026 e annualità successive e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2025 reimputati all’esercizio 2026 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2025 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2025 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell’esercizio 2025-2027, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025;

- elenco delle variazioni al bilancio 2026-2028;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2025;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2025;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

- l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;
- il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

Tenuto che l'ente non ha proceduto ad effettuare riaccertamenti parziali.

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento.

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2025, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

**Tabella
1.1**

Titolo	Accertamenti 2025 (al netto delle reimputazioni - post riaccertamento)	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2025)	% Riscossione
Titolo 1	3.575.322,41	3.171.592,45	403.729,96	88,71
Titolo 2	430.814,92	259.733,22	171.081,70	60,29
Titolo 3	846.493,68	766.602,83	79.890,85	90,56
Titolo 4	373.163,33	360.384,13	12.779,20	96,58
Titolo 5	-		-	#DIV/0!
Titolo 6	-		-	#DIV/0!
Titolo 7	-		-	#DIV/0!
Titolo 9	440.246,54	436.692,11	3.554,43	99,19
TOTALE	5.666.040,88	4.995.004,74	671.036,14	88,16

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2025, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2025, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

**Tabella
1.2**

Titolo	Impegni 2025 (al netto delle reimputazioni post riaccertamento)	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2025)	% Pagamenti
Titolo 1	3.840.789,91	3.111.177,45	729.612,46	81,00
Titolo 2	268.294,11	134.884,52	133.409,59	50,27
Titolo 3	-	-	-	#DIV/0!
Titolo 4	-	-	-	#DIV/0!
Titolo 5	-	-	-	#DIV/0!
Titolo 7	440.246,54	437.572,11	2.674,43	99,39
TOTALE	4.549.330,56	3.683.634,08	865.696,48	80,97

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Tabella 2.1

Titolo	Accertamenti reimputati	2026	2027	2028
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4	11.291,39	11.291,39		
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	11.291,39	11.291,39	-	-

Tabella 2.1

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2026	2027	2028
Titolo 1	199.621,64	199.621,64		
Titolo 2	409.444,70	409.444,70		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	609.066,34	609.066,34	-	-

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

Tabella 3.1

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	11.291,39
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	11.291,39	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	11.291,39		11.291,39

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

Tabella 3.2

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	4.770,00
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	4.770,00	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	4.770,00		4.770,00

Si tratta del progetto di digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE attualmente in corso di realizzazione.

Non essendovi somme anticipate non si riscontrano le condizioni per costituire FPV per le risorse PNRR.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2025

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025 è pari a euro 760.363,82;

La composizione del FPV 2025 spesa finale pari a euro 760.363,82 è pertanto la seguente:

Tabella 4.1

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni e imputati agli esercizi successivi al 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	183.940,74	43.285,46	62.232,84	-	78.422,44	121.199,20	-	-	199.621,64
TITOLO II	-	-	-	-	-	560.742,18	-	-	560.742,18
TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	183.940,74	43.285,46	62.232,84	-	78.422,44	681.941,38	-	-	760.363,82

In merito si osserva che l'importo del FPV comprende non solo le operazioni di reimputazione effettuate in occasione del riaccertamento ma anche un importo, pari a €. 162.588,87 derivante da una diretta imputazione al 2026 effettuata in occasione della assunzione dell'impegno in considerazione del cronoprogramma dell'intervento.

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2025 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2026-2028 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

Avendo l'ente già approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 si dovrà procedere alla quantificazione e rappresentazione contabile corretta del FPV nel triennio successivo.

Tabella 4.2

FPV 2025 SPESA CORRENTE	199.621,64
FPV 2025 SPESA IN CONTO CAPITALE	560.742,18
FPV 2025 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	-
TOTALE	760.363,82

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2025 di parte corrente si riportano le casistiche:

Tabella 4.3

Salario accessorio e premiante	131.228,27
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	68.393,37
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	
Totale FPV 2025 spesa corrente	199.621,64

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente;
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri

e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;

- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

Per quanto riguarda gli affidamenti sottosoglia il punto 5.4.9 è stato integrato dall'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (LB 2026) che recita:

Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12	171.494,73	183.940,74	199.621,64
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	127.592,17	85.164,33	121.199,20
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	22.519,75	77.393,60	78.422,44
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	21.382,81	21.382,81	0,00

*premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali

** impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	300.038,37	0,00	560.742,18
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	200.538,37	0,00	118.680,82
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero	99.500,00	0,00	442.061,36

78Si precisa che le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse (anticipazione) e ricorrano le condizioni sopra indicate dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 al punto 5.4.9, sopra riportato.

Diversamente le risorse **riscosse** confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti.

Nell'ambito delle risorse PNRR i fondi "lump sum" (transizione digitale) che non sono a rendicontazione costi reali, seguono le normali regole di esigibilità.

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2024

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2025, risulta che:

Tabella 5.1

	Residui attivi iniziali al 1.1.2025	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2025	% Riscossioni sui residui iniziali
Titolo 1	1.170.301,72	261.644,89	0,00	908.656,83	22,36
Titolo 2	76.510,40	73.480,20	-345,96	2.684,24	96,04
Titolo 3	63.760,83	54.110,73	-0,10	9.650,00	84,87
Titolo 4	579.730,12	284.557,73	-7.300,87	287.871,52	49,08
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo 9	19.360,60	3.965,08	0,00	15.395,52	20,48
TOTALE	1.909.663,67	677.758,63	- 7.646,93	1.224.258,11	35,49

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2025 risulta che:

Tabella 5.2

	Residui passivi iniziali al 1.1.2025	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2025	% Pagamenti sui residui iniziali
Titolo 1	608.748,83	427.902,88	28.460,70	152.385,25	70,29
Titolo 2	58.651,75	0,00	7.887,45	50.764,30	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo 7	67.247,86	17.136,59	0,00	50.111,27	25,48
TOTALE	734.648,44	445.039,47	36.348,15	253.260,82	60,58

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: *“Nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l’economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all’avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell’esercizio successivo”.*

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

Tabella 6

Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	0,10	28.114,74
Gestione corrente vincolata	345,96	345,96
Gestione in conto capitale vincolata	7.300,87	7.887,45
Gestione in conto capitale non vincolata	-	-
Gestione servizi c/terzi	-	-
MINORI RESIDUI	7.646,93	36.348,15

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (eventuale)

L'ente **non ha provveduto** alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati, non ricorrendone i presupposti. Operazione, in caso di necessità, avrebbe dovuto essere effettuata rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione. In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente.

Si segnala che la procedura amministrativa da seguire in caso di reimputazione di residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito, è quella del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025**Risultanze residui attivi:**

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) **euro 1.895.294,25** di cui:

- euro 1.224.258,11 da gestione residui;
- euro 671.036,14 da gestione competenza 2025.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) **euro 1.118.957,30** di cui:

- euro 253.260,82 da gestione residui;
- euro 865.696,48 da gestione competenza 2025.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI							
	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	253.310,56	98.356,35	156.985,83	192.047,89	207.956,20	403.729,96	1.312.386,79
Titolo 2	0,00	2.684,24	0,00	0,00	0,00	171.081,70	173.765,94
Titolo 3	1.650,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	79.890,85	89.540,85
Titolo 4	211.567,92	6.303,60	0,00	0,00	70.000,00	12.779,20	300.650,72
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	15.395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,43	18.949,95
Totale	481.924,00	107.344,19	156.985,83	192.047,89	285.956,20	671.036,14	1.895.294,25
	25,43	5,66	8,28	10,13	15,09	35,41	100,00

I residui attivi con scadenza superiore ai 5 anni richiedono un'attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul FCDE e sul risultato di amministrazione. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 5 anni (anche superiore ai 3 anni) devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'ente, al fine di verificare la possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero. Trascorsi cinque anni dalla scadenza del credito, infatti, l'ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.

Quando un residuo attivo viene stralciato dal bilancio, significa che l'ente ha valutato come ormai inesigibile quel credito e ha deciso di eliminarlo dal conto del bilancio. Tuttavia, lo stralcio contabile non implica necessariamente la rinuncia al diritto di riscossione, ma semplicemente l'impossibilità di iscrivere quel credito a bilancio. Di conseguenza, i residui attivi stralciati non vengono cancellati definitivamente, ma vengono iscritti nell'attivo patrimoniale dello stato patrimoniale tra i crediti verso terzi.

In questo modo l'ente mantiene formalmente il diritto di riscossione di quei crediti, anche se non potrà più tenerne conto ai fini del risultato di amministrazione. Gli enti devono inoltre monitorare con rigore la capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio ed adottare misure per migliorarla.

Occorre prestare attenzione sui residui attivi più vetusti poiché, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), grava sull'ente locale un onere motivazionale modulato nei seguenti termini (cfr CONTI Marche Deliberazione n. 144/2023/PAR):

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti"

Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il “riconoscimento formale” della sua “assoluta inesigibilità o insussistenza” deve essere comunque “adeguatamente motivato” attraverso “l’analitica descrizione delle procedure seguite” per ottenerne la riscossione o indicando “le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione”, fermo restando “l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie”.

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono così dettagliati:

VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI							
	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	1.308,06	1.600,00	0,00	39.413,93	110.063,26	729.612,46	881.997,71
Titolo 2	12.032,00	37.142,44	1.093,06	246,80	250,00	133.409,59	184.173,89
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	43.611,27	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.674,43	52.785,70
Totale	56.951,33	38.742,44	1.093,06	39.660,73	116.813,26	865.696,48	1.118.957,30
	5,09	3,46	0,10	3,54	10,44	77,37	100,00

Occorre porre particolare attenzione ai residui passivi vetusti anche in relazione alla Circolare n.1/2024, n. 25/2024, n. 36/2024 RGS-DFP: Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.

11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L’Organo di revisione **ha verificato** la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all’interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto:

- dell’ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;
- delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l’esercizio 2025, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;
- per i residui attivi, di eventuali comunicazioni di criticità segnalate dagli uffici dell’ente, riconducibili ad una difficoltosa esigibilità del credito, oppure all’impossibilità di un futuro mancato introito, causato da situazioni di difficoltà in cui versa la partecipata (particolari procedure in essere, esempio piani di ristrutturazione del debito).

Tale attività è propedeutica alla successiva asseverazione debiti e crediti alla data del 31.12.2025 ed alla valutazione del rischio, che sarà oggetto di esamina in sede di verifica del calcolo del FCDE nel rendiconto. È importante anche monitorare i rapporti di debito / credito con le Unioni, ed in generale con tutta la P.A.

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi **hanno dato adeguata** motivazione.

13. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2025.

Uzzano, li 16 marzo 2026

L'Organo di Revisione
Dott. Claudio Mazzei
(firmato digitalmente)

MAZZEI
CLAUDIO
17.03.2026
09:20:25
GMT+01:00

